



IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio Procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| – dott. Emmanuele AGOSTINI | Presidente rel. |
| – dott. Davide RIZZUTI | Giudice |
| – Dott. Antonio ALBENZIO | Giudice |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO

il ricorso, depositato in data 26.2.2021, con cui la **COMPAGNIA IMPRESA LAVORATORI PORTUALI s.r.l. (C.F.: 02042260790)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Crotone (KR), via Porto Vecchio n. 2/A, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto una domanda ex art. 161, co. 6 L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;

PRESO ATTO

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e a trasmetterla al P.M. in sede, e che la ricorrente, ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, un'aggiornata visura camerale, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, nonché documentazione da cui emerge l'approvazione e sottoscrizione della domanda a norma dell'art. 152 L.F.;

RITENUTO

che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Crotone;



che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;

che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;

che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di un Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 161 co. 6 L.F., come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, co. 6 e 8 L.F.:

- 1 concede alla ricorrente **termine fino al 26 maggio 2021** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- 2 nomina i **commissari giudiziali** nelle persone dell'avv. **Valentina Putorti**, con studio in Crotona, alla via Venezia n. 17, e del **dott. Pietro Riillo**, con studio in Isola di Capo Rizzuto, alla via Colosimo n. 12, i quali dovranno vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sottoindicati;
- 3 dispone che la ricorrente:
 - 3.1 entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di €15.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la CREDEM, sede di Crotona;
 - 3.2 depositi in Cancelleria, con scadenza mensile, ad iniziare dal 26 marzo p.v. ed a seguire entro il giorno 26 di ciascuno nei mesi successivi, una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (**che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo**), trasmettendone una **COPIA ai commissari giudiziali**, cui dovrà anche inviare una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni** compiute, sia di **carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad €5.000,00**, con l'indicazione della **giacenza di cassa** e delle più rilevanti



variazioni di magazzino; i commissari giudiziari, esaminata tale documentazione, ne riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisino la violazione di uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti, fino alla scadenza del termine, atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
 - b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
 - c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies L.F.;
 - d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies L.F.;
 - e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
 - f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
 - g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità - tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;
4. DISPONE che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui i Commissari riferiscano circa la violazione degli obblighi sopra indicati;
5. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti, al Commissario giudiziale e per gli altri adempimenti di rito, ivi compreso la Comunicazione alla Camera di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Crotone, li 8.3.2021

IL PRESIDENTE REL. EST.
dott. Emmanuele Agostini

